

Roma, 4 Luglio 2017  
Prot. 27

Ai Signori Presidenti dei Consorzi Industriali

Loro Sedi

Oggetto: Centrale Unica di Committenza.

Si rimette in allegato la proposta di costituzione di una Centrale di Committenza per la realizzazione di lavori, per l'acquisto di beni e servizi a favore dei Consorzi di Sviluppo Industriale.

Tale proposta è stata elaborata in collaborazione con l'Avv. Antonio Nicodemo, Dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso la "Sapienza", Università di Roma e coordinata dal Dott. Costanzo Carrieri, Presidente del Consorzio di Taranto.

E' gradito ricevere, in tempi brevi, integrazioni e/o osservazioni per dare corso successivamente all'iniziativa.

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti.

Il Presidente  
- Dott. Andrea Ferroni -



## Ai Consorzi di Sviluppo industriale

**Oggetto:** promozione della costituzione di una Centrale di committenza per la realizzazione di lavori, per l'acquisto di beni e servizi i favore di Consorzi di sviluppo industriale.

Al fine di favorire il conseguimento della duplice finalità di supportare i Consorzi di sviluppo industriale nella realizzazione di progetti d'interesse delle singole aree territoriali e di monitorare e razionalizzare la spesa dagli stessi sostenuta, la Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione – F.i.c.e.i., in attuazione della missione ad essa assegnata dallo Statuto, ha intenzione di promuovere la costituzione di una Centrale di committenza che presenterà le caratteristiche che di seguito brevemente si indicano.

\*\*\*

### **1 – La Centrale di committenza: struttura e finalità**

La presente nota è rivolta a tutti i Consorzi di sviluppo industriale (nel seguito per brevità anche “*Consorzi*”) ed ha la finalità di rappresentare la volontà della Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione – F.i.c.e.i. di promuovere la costituzione di una Centrale di committenza (nel seguito per brevità anche “*Centrale*”) che assolva alla duplice funzione di:

- a. favorire la progettualità e l'attività dei singoli Consorzi;
- b. monitorare e razionalizzare la spesa ordinaria degli stessi.

In merito all'attività *sub a)* occorre specificare che la Centrale in risposta alle specifiche richieste dei singoli Consorzi potrà progettare, redigere e pubblicare gare per la realizzazione di opere, per l'acquisto di servizi o di forniture i cui contratti saranno stipulati a valle della procedura dal Consorzio committente.

E' noto, infatti, che una Centrale di Committenza può aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori che nel caso di specie sarebbero i Consorzi<sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Nel sistema del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 per la nozione e disciplina della centrale di committenza e dell'attività di centralizzazione della committenza (anche attraverso la stipula di accordi quadro), v. gli artt. 3, lett. i) e l), 37, 38, 39, 40, 41 e 43.



Detta attività favorirà lo sviluppo della progettualità e il soddisfacimento dei fini sociali dei singoli Consorzi in ragione del fatto che per ogni singola iniziativa saranno impiegate specifiche professionalità competenti nei diversi ambiti merceologici.

In merito all'attività *sub b)* occorre specificare che nell'ambito di un programma di razionalizzazione degli acquisti si determinerebbe la creazione di diversi rapporti giuridici in cui verrebbero coinvolti tre attori: la Centrale, il Fornitore aggiudicatario ed il Consorzio ordinante.

Centrale - Fornitore: il rapporto nascerebbe a seguito della stipula della convenzione, preceduta dalla procedura ad evidenza pubblica, e potrebbe prevedere, tra l'altro, l'obbligo del secondo di fornire alla prima la reportistica dei contratti stipulati, attraverso cui la Centrale può procedere all'analisi ed al controllo della spesa dei Consorzi.

Fornitore - Centrale: il rapporto nascerebbe a seguito dell'accettazione dell'ordinativo di fornitura (le cui condizioni contrattuali sono prestabilite) prevedendo la fornitura di beni e servizi – la cui quantità non può eccedere il massimale stabilito in convenzione – verso il corrispettivo del prezzo offerto dal Fornitore nel corso della gara promossa dalla Centrale.

Consorzio - Centrale: il rapporto non nascerebbe sulla base di un atto negoziale, ma dall'iniziativa dei due attori di condividere informazioni relative a fabbisogni e requisiti dei beni e servizi (per il Consorzio) e standard tecnici, analisi comparative ed, in generale, consulenza negli acquisti (per la Centrale).

In sintesi, sulla base del fabbisogno e dei dati raccolti presso i Consorzi, la Centrale potrebbe promuovere una procedura (aperta, ristretta o negoziata) per la stipula di una convenzione quadro il cui utilizzo, monitorato dalla reportistica messa a disposizione dal fornitore, consentirebbe di eseguire analisi sugli acquisti dei Consorzi in determinati settori merceologici e di razionalizzare la spesa degli stessi.

Il sistema descritto è un classico esempio di centralizzazione degli acquisti i cui effetti positivi, in termini di risparmi, sono stati riconosciuti espressamente dalla normativa comunitaria in materia di appalti che autorizza gli Stati membri a ricorrere a centrali di committenza le quali consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica.

Con specifico riferimento a questa attività potranno essere previsti dei meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni finalizzati alla parziale copertura dei costi di funzionamento della Centrale relativi alle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti.

## **2 – Schema giuridico della centrale di committenza**

La Centrale potrà essere costituita sotto forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata e ciascun Consorzio potrà divenirne socio.

I soci avranno diritto alla ripartizione degli utili che saranno determinati secondo la periodicità fissata dalla legge per questo tipo di società.

L'attività svolta dalla Centrale è anzitutto indirizzata ai Consorzi che, indipendentemente dalla qualifica di soci, potranno conferire alla Centrale l'incarico di bandire una gara e di gestire tutta la parte procedurale della stessa.

I Consorzi che si affideranno alla Centrale saranno tenuti a sostenere un costo circoscritto alla specifica commessa. Il costo in parola è destinato a coprire le voci di spesa e l'utile che la Centrale dovrà conseguire nell'espletamento dell'attività definita con l'oggetto sociale dello Statuto.

A tal riguardo occorre precisare che – secondo uno schema ormai consolidato – negli appalti pubblici, in caso di gara indetta e gestita in via esclusiva da una Centrale di committenza in base ad una delega irrevocabile, tale Centrale è l'unica e diretta responsabile della procedura<sup>(2)</sup>.

Per l'espletamento delle attività indicate la Centrale si avvarrà oltre che di uno specifico staff organizzativo interno, delle migliori professionalità che potranno essere messe a disposizione dagli stessi Consorzi attraverso l'allestimento di specifici albi. Saranno, infatti, pubblicati veri e propri bandi per la formazione di elenchi di professionisti che al variare delle merceologie di riferimento potranno essere incaricati per l'espletamento di funzioni riguardanti:

- a. la redazione della documentazione di gara;
  - b. l'assolvimento delle funzioni di commissario di gara;
  - c. l'assolvimento delle funzioni di responsabile del procedimento;
- il tutto nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

### **3 – Le ulteriori attività che potrebbero essere assegnate alla Centrale di committenza**

Alla Centrale potrebbero essere assegnate ulteriori attività al fine di favorire la razionalizzazione della spesa amministrativa dei singoli Consorzi. Tra queste potrebbe annoverarsi quella dell'elaborazione delle buste paga e dei contributi dei dipendenti dei Consorzi; della gestione delle risorse umane e del personale dell'azienda, sino

<sup>2</sup> Sugli aspetti procedurali, cfr. fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497 in Foro Amministrativo (II) 2016, 6, 1491.



# F.I.C.E.I.

FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI  
ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE

(Enti pubblici economici riconosciuti dall'art. 36 legge n°117 del 5 ottobre 1991)

**all'amministrazione di tutti i rapporti di lavoro e dei legami contrattuali che il singolo  
Consorzio stipula con i lavoratori.**